Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

Direttive della CAV PP	**D – 01/2025**	italiano
Requisiti minimi per l'attività delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP		

Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Indice

1 Scopo 3
2 Campo d'applicazione 3
3 In generale 3
4 Acquisizione delle informazioni e valutazione 3
4.1 Informazioni finanziarie 4
4.2 Altre informazioni 4
4.3 Valutazione globale 4
5 Attività di vigilanza 4
6 Attività del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione 4
7 Entrata in vigore 5
8 Commento 6
8.1 Capitolo 1 – Scopo 6
8.2 Capitolo 4 – Acquisizione delle informazioni e valutazione 6
8.3 Capitolo 4.1 – Informazioni finanziarie 6
8.4 Capitolo 4.2 – Altre informazioni 6
8.5 Capitolo 4.3 – Valutazione globale 7
8.6 Capitolo 5 – Attività di vigilanza 7
8.7 Capitolo 6 – Attività del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione 8

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP),
visto l'articolo 64a capoverso 1 lettera a in combinato disposto con gli articoli 62 e 62a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40),

emana le seguenti direttive:

1 Scopo

Le autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP, denominate in seguito «autorità di vigilanza», sorvegliano il rispetto delle prescrizioni legali, e quindi la tutela dell'interesse degli assicurati, da parte degli istituti di previdenza soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS *831.42*), denominati in seguito «istituti di previdenza», e degli istituti dediti alla previdenza professionale, denominati in seguito «altri istituti della previdenza professionale»[1]. Le presenti direttive stabiliscono requisiti minimi per l'attività di vigilanza secondo gli articoli 62 e 62*a* LPP. In questo modo contribuiscono all'uniformazione dell'attività delle autorità di vigilanza, garantendo che queste sorveglino gli istituti soggetti alla loro vigilanza[2] applicando sempre gli stessi principi metodologici.

Non sono oggetto delle presenti direttive i compiti legali dell'ufficio di revisione (art. 52*c* LPP) e quelli del perito in materia di previdenza professionale (art. 52*e* LPP).

2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano alle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 61 LPP.

3 In generale

L'autorità di vigilanza provvede a svolgere la sua attività in modo uniforme e sistematico, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli istituti soggetti a vigilanza. A tal fine ricorre, nei limiti del ragionevole, a processi e strumenti di lavoro standardizzati. Garantisce inoltre la tracciabilità delle principali azioni di vigilanza da essa compiute e dei risultati essenziali della sua attività di vigilanza, adottando i necessari provvedimenti organizzativi, amministrativi e tecnici.

4 Acquisizione delle informazioni e valutazione

L'autorità di vigilanza necessita di informazioni per svolgere i suoi compiti legali e adempiere i requisiti minimi stabiliti dalle presenti direttive. Effettua una valutazione delle informazioni che le sono note, le quali comprendono in particolare il rapporto annuale sull'attività (art. 62 cpv. 1 lett. b LPP) e i rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale (art. 62 cpv. 1 lett. c LPP). Se in un caso specifico le informazioni che le sono note non sono sufficienti per permetterle di adempiere i requisiti minimi previsti dalle presenti direttive e di vigilare sulla conformità legale dell'esecuzione della previdenza professionale oppure non sono congruenti, l'autorità di vigilanza deve esigere che l'istituto soggetto a vigilanza, il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione le forniscano informazioni o le consegnino documenti utili, in modo da disporre delle informazioni necessarie per la propria attività di vigilanza (art. 62*a* cpv. 2 lett. a LPP). In determinati casi l'autorità di vigilanza può inoltre avere la necessità di ordinare una perizia indipendente (art. 62*a* cpv. 2 lett. c LPP).

[1] Le presenti direttive non si applicano al fondo di garanzia, all'istituto collettore e alle fondazioni d'investimento, che sono soggetti alla vigilanza della CAV PP in virtù dell'articolo 64*a* capoverso 2 LPP.

[2] Gli istituti soggetti a vigilanza sono gli istituti di previdenza e gli altri istituti della previdenza professionale.

4.1 Informazioni finanziarie

Quale base per la valutazione globale di cui al capitolo 4.3 delle presenti direttive, l'autorità di vigilanza valuta annualmente per ciascun istituto di previdenza soggetto a vigilanza se l'organo supremo provveda alla stabilità finanziaria dell'istituto (art. 51*a* cpv. 1 LPP). A tal fine si basa sul rapporto annuale sull'attività dell'istituto (art. 62 cpv. 1 lett. b LPP), sui rapporti dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale (art. 62 cpv. 1 lett. c LPP) ed eventualmente su ulteriori informazioni finanziarie.

4.2 Altre informazioni

Quale base per la valutazione globale di cui al capitolo 4.3 delle presenti direttive, l'autorità di vigilanza valuta rapidamente, per ciascun istituto soggetto a vigilanza, le altre informazioni che le sono note.

4.3 Valutazione globale

L'autorità di vigilanza effettua una valutazione globale per ciascun istituto soggetto a vigilanza fondandosi sulle informazioni necessarie per l'attività di vigilanza che le sono note e che ha valutato. La valutazione globale è un processo di vigilanza interno. Essa va effettuata in modo tale da permettere all'autorità di vigilanza di valutare se vi sia un rischio effettivo o potenziale che un istituto soggetto a vigilanza non rispetti le prescrizioni legali e quindi non tuteli l'interesse degli assicurati e, di conseguenza, di definire priorità per la propria attività di vigilanza, concentrandosi sulle azioni prioritarie. Se emergono nuove informazioni, l'autorità di vigilanza riesamina la sua valutazione globale e, se necessario, la adegua.

5 Attività di vigilanza

L'autorità di vigilanza adegua la sua attività di vigilanza in funzione della valutazione globale e definisce priorità per le sue azioni di vigilanza, concentrandosi su quelle prioritarie.

L'organo supremo assume la direzione generale dell'istituto e svolge questa attività nell'interesse degli assicurati. È responsabile per il rispetto delle prescrizioni legali, regolamentari e statutarie. L'autorità di vigilanza veglia a che gli istituti soggetti a vigilanza rispettino le prescrizioni legali. Non deve interferire con il potere discrezionale dell'organo supremo. Se all'organo supremo è lasciato un margine di discrezionalità nello svolgimento dei suoi compiti legali, l'autorità di vigilanza veglia a che l'organo supremo non eserciti in modo eccessivo, insufficiente o abusivo il suo potere discrezionale. Se vi sono indizi di un esercizio eccessivo, insufficiente o abusivo del potere discrezionale da parte dell'organo supremo di un istituto soggetto a vigilanza nello svolgimento dei suoi compiti legali, l'autorità di vigilanza deve valutare la necessità di ricorrere agli strumenti di vigilanza di cui all'articolo 62*a* capoverso 2 LPP. Per questa valutazione, l'autorità di vigilanza si accerta in particolare di disporre di tutte le informazioni necessarie e di tutti i documenti utili per la sua attività di vigilanza. Se non è così, li esige dall'organo supremo dell'istituto soggetto a vigilanza, dal perito in materia di previdenza professionale o dall'ufficio di revisione (art. 62*a* cpv. 2 lett. a LPP).

6 Attività del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione

L'autorità di vigilanza veglia a che il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione rispettino le prescrizioni legali, le direttive della CAV PP e gli standard tecnici minimi dichiarati vincolanti dalla CAV PP (art. 62 cpv. 1 LPP). L'autorità di vigilanza prende visione della perizia e dei rapporti redatti dal perito in materia di previdenza professionale in adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 52*e* LPP nonché del rapporto dell'ufficio di revisione di cui all'articolo 52*c* capoverso 2 LPP, verificando la loro completezza formale e valutando se il loro contenuto sia plausibile alla luce di tutte le

informazioni che le sono note. Se riscontra difetti o contenuti poco plausibili, l'autorità di vigilanza esige dall'organo supremo, dal perito in materia di previdenza professionale o dall'ufficio di revisione informazioni o documenti utili e, se necessario, prende provvedimenti per eliminare i difetti accertati. Se rileva irregolarità in relazione con un perito in materia di previdenza professionale o un ufficio di revisione, l'autorità di vigilanza le segnala alla CAV PP.

7 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

27° maggio 2025
professionale

Commissione di alta vigilanza della previdenza CAV PP

La presidente: Vera Kupper Staub

La direttrice: Laetitia Raboud

8 Commento

8.1 Capitolo 1 – Scopo

Le autorità di vigilanza sorvegliano gli istituti della previdenza professionale e vegliano a che rispettino le prescrizioni legali.

L'organo supremo assume la direzione generale dell'istituto e svolge questa attività nell'interesse degli assicurati. È responsabile per il rispetto delle prescrizioni legali, regolamentari e statutarie e garantisce, nei limiti del suo potere discrezionale, la tutela dell'interesse degli assicurati. Per tutelare l'interesse degli assicurati deve tra l'altro:

- provvedere alla stabilità finanziaria dell'istituto (art. 51*a* cpv. 1 LPP);
- garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza (art. 50 cpv. 2 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [OPP 2; RS *831.441.1*]); e
- vegliare a che il patrimonio di previdenza sia impiegato secondo gli scopi previsti (art. 62 cpv. 1 LPP).

L'organo supremo garantisce il rispetto delle prescrizioni legali, regolamentari e statutarie nonché la tutela dell'interesse degli assicurati non soltanto nelle sue decisioni ma anche in quelle di altri organi decisionali (p. es. la commissione di previdenza o l'organo di gestione).

La sorveglianza del rispetto delle prescrizioni legali e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza necessari da parte delle autorità di vigilanza sono compiti impegnativi. I requisiti minimi previsti dalle presenti direttive per l'attività delle autorità di vigilanza garantiscono che queste sorveglino gli istituti soggetti alla loro vigilanza applicando sempre gli stessi principi metodologici. L'obiettivo è quello di impiegare le risorse delle autorità di vigilanza maggiormente dove vi sono indizi che un istituto non tuteli l'interesse degli assicurati o che altre prescrizioni legali non vengano rispettate. Le presenti direttive non stabiliscono requisiti minimi né per l'ufficio di revisione né per il perito in materia di previdenza professionale.

8.2 Capitolo 4 – Acquisizione delle informazioni e valutazione

L'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attività di vigilanza e la loro valutazione sono un processo continuo. Eventuali nuove informazioni vanno valutate il più rapidamente possibile, tenendo conto delle informazioni già note.

8.3 Capitolo 4.1 – Informazioni finanziarie

Per la sua valutazione l'autorità di vigilanza può basarsi su ulteriori informazioni finanziarie, quali ad esempio indicatori calcolati annualmente secondo criteri uniformi.

8.4 Capitolo 4.2 – Altre informazioni

Occorre valutare nel caso specifico se l'autorità di vigilanza necessiti di altre informazioni per eseguire i suoi compiti legali e adempiere i requisiti minimi stabiliti dalle presenti direttive. Il seguente elenco, non esaustivo, indica altre informazioni di cui l'autorità di vigilanza potrebbe necessitare per poter eseguire i suoi compiti legali:

- verbali completi delle sedute dell'organo supremo;
- regolamenti (inclusi gli allegati);
- contratti di affiliazione;
- documentazione relativa al controllo interno;
- documenti e rapporti relativi alla governance;
- corrispondenza del l'organo supremo, del perito in materia di previdenza professionale o dell'ufficio di revisione;
- studio ALM (*asset liability management*);

- management letter dell'ufficio di revisione;
- informazioni sugli investimenti presso il datore di lavoro;
- informazioni sulla valutazione di investimenti patrimoniali (p. es. immobili);
- informazioni su negozi giuridici con persone vicine.

8.5 Capitolo 4.3 – Valutazione globale

Per la valutazione globale, l'autorità di vigilanza raccoglie, in relazione a un istituto soggetto a vigilanza, tutte le informazioni finanziarie e di altra natura necessarie per l'attività di vigilanza che le sono note e che ha valutato. L'autorità di vigilanza mette in relazione tra loro le informazioni raccolte e procede su questa base a una valutazione globale per poter giudicare se vi sia un rischio effettivo o potenziale che un istituto soggetto a vigilanza non tuteli l'interesse degli assicurati o non rispetti altre prescrizioni legali. L'autorità di vigilanza può ponderare a sua discrezione le singole informazioni ai fini della valutazione globale. Se le informazioni a sua disposizione non sono sufficienti o congruenti, l'autorità di vigilanza si avvale del suo diritto secondo l'articolo 62*a* capoverso 2 lettera a LPP.

L'autorità di vigilanza garantisce l'uniformità formale di tutte le valutazioni globali e la loro esecuzione in base a criteri uniformi. Definisce le situazioni in cui occorre fare capo a ulteriori periti interni o esterni all'organizzazione. L'autorità di vigilanza documenta in modo chiaro le informazioni considerate per la valutazione globale e le conclusioni che ne sono state tratte.

8.6 Capitolo 5 – Attività di vigilanza

L'autorità di vigilanza adempie i suoi compiti di cui all'articolo 62 LPP stabilendo un ordine di priorità delle sue azioni di vigilanza e anteponendo quelle che risultano più urgenti dalla sua valutazione globale. Sulla base della valutazione globale concentra inoltre la sua attività in modo da impiegare le sue risorse soprattutto dove vi sono indizi che un istituto non tuteli l'interesse degli assicurati o che altre prescrizioni legali non vengano rispettate.

L'organo supremo assume la direzione generale dell'istituto soggetto a vigilanza ed è quindi responsabile per la tutela dell'interesse degli assicurati, il che include la garanzia della stabilità finanziaria, della sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza e dell'impiego del patrimonio di previdenza secondo gli scopi previsti. Nello svolgimento di questa attività l'organo supremo dispone del margine discrezionale di cui all'articolo 49 capoverso 1 LPP. Questo potere discrezionale va esercitato come dovuto. Se l'organo supremo lo esercita in modo eccessivo, insufficiente o abusivo, commette una violazione delle prescrizioni legali.

L'organo supremo esercita il suo potere discrezionale in modo eccessivo o insufficiente se non tutela l'interesse degli assicurati nel prendere le sue decisioni. L'organo supremo esercita il suo potere discrezionale in modo eccessivo se supera la discrezionalità accordatagli. L'organo supremo esercita il suo potere discrezionale in modo insufficiente se in violazione dei suoi doveri non esercita pienamente la discrezionalità accordatagli. Se in un caso specifico vi sono indizi che l'organo supremo non abbia tutelato l'interesse degli assicurati in una sua decisione, l'autorità di vigilanza verifica se l'organo supremo abbia esercitato il suo potere discrezionale in modo eccessivo o insufficiente.

L'organo supremo esercita il suo potere discrezionale in modo abusivo se nelle sue decisioni privilegia l'interesse di uno o alcuni dei suoi membri o di terzi (a loro vicini) rispetto a quello degli assicurati. La tutela dell'interesse degli assicurati è uno dei compiti legali dell'organo supremo. L'organo supremo è soggetto al dovere fiduciario della diligenza secondo l'articolo 51*b* capoverso 2 LPP ed è tenuto a prendere le sue decisioni nell'interesse degli assicurati. Se in un caso specifico vi sono indizi che l'organo supremo abbia privilegiato l'interesse di uno o alcuni dei suoi membri o di terzi (a loro vicini) rispetto all'interesse degli assicurati, l'autorità di vigilanza deve verificare se l'organo supremo abbia esercitato il suo potere discrezionale in modo abusivo. Possono essere indizi di abuso ad esempio le seguenti circostanze:

- transazioni patrimoniali effettuate a un valore non di mercato (p. es. acquisto o vendita di immobili);

- investimenti presso il datore di lavoro che non sono stati effettuati alle condizioni di mercato usuali o che non reggono il confronto con terzi (p. es. concessione di prestiti a fronte di una dubbia solvibilità del datore di lavoro, investimenti in immobili utilizzati dal datore di lavoro che non generano un rendimento di mercato usuale, contributi arretrati eccessivi di un datore di lavoro affiliato);
- una politica di affiliazione espansiva promossa senza tutelare l'interesse degli assicurati;
- spese di amministrazione eccessive senza un manifesto valore aggiunto per gli assicurati;
- una gestione dei contratti palesemente sfavorevole agli assicurati (p. es. spese eccessive, qualità scadente delle prestazioni fornite, dipendenza eccessiva da un fornitore di prestazioni);
- modifiche dei regolamenti che avvantaggiano o svantaggiano eccessivamente un determinato gruppo di assicurati.

Se nel caso specifico le informazioni inoltratele non sono sufficienti per permetterle di valutare se un organo supremo, nello svolgimento dei suoi compiti legali, abbia esercitato il suo potere discrezionale in modo eccessivo, insufficiente o abusivo, l'autorità di vigilanza esige che l'istituto soggetto a vigilanza, il perito in materia di previdenza professionale o l'ufficio di revisione le forniscano informazioni complementari o documenti utili.

8.7 Capitolo 6 – Attività del perito in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione

Per i periti in materia di previdenza professionale, gli standard tecnici minimi sono costituiti dalle direttive tecniche della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP), elevate al rango di standard minimo mediante le direttive della CAV PP *D – 03/2014 Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo*. Per gli uffici di revisione, le prescrizioni determinanti sono la raccomandazione di revisione 40 (RR 40, *Schweizer Prüfungshinweis 40*), elevata al rango di standard minimo mediante le direttive della CAV PP *D – 04/2013 Verifica e rapporto degli uffici di revisione*, e il rapporto per la verifica degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento di EXPERTsuisse (*Berichterstattung für die Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen und Anlagestiftungen*; a complemento della RR 40).

Nella valutazione del contenuto della perizia e dei rapporti del perito in materia di previdenza professionale e del rapporto dell'ufficio di revisione, l'autorità di vigilanza presta attenzione a eventuali contraddizioni tra questi documenti e le altre informazioni che le sono note. Se le informazioni sono congruenti, il contenuto della perizia e dei rapporti del perito in materia di previdenza professionale e quello del rapporto dell'ufficio di revisione possono essere ritenuti plausibili.

L'autorità di vigilanza deve segnalare eventuali irregolarità alla CAV PP in particolare nei casi seguenti:

- fornitura di servizi prescritti dalla legge senza la necessaria abilitazione (art. 52*d* LPP e direttive della CAV PP *D – 01/2012 Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale* nonché art. 52*b* LPP);
- violazione delle prescrizioni in materia di indipendenza (art. 40 OPP 2 e direttive della CAV PP *D – 03/2013 Indipendenza dei periti in materia di previdenza professionale* nonché art. 34 OPP 2);
- altre circostanze che mettono in dubbio la garanzia di una fornitura ineccepibile dei servizi prescritti dalla legge.

La garanzia di una fornitura ineccepibile dei servizi prescritti dalla legge va messa in dubbio, tra l'altro, quando i servizi non sono forniti conformemente alle prescrizioni legali, alle direttive della CAV PP o agli standard tecnici minimi dichiarati vincolanti dalla CAV PP.